COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1051

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1051

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

LORETI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari (4771);

MONASTERIO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (3624) 1051

PRESIDENTE 1051, 1052

DE LEONARDIS, *Relatore* 1051

La seduta comincia alle 17,40.

OGNIBENE, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonomi, Gerbino, Imperiale, Lettieri, Negrari e Stella.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna i deputati Alesi e Goehring sostituiscono rispettivamente i deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Loreti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari (4771); Monasterio ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (3624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Loreti, Truzzi, Averardi, Abate, Ceruti Carlo, De Leonardis, Imperiale, Pellicani, Scarascia Mugnozza: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari » (4771); Monasterio, Avolio, Miceli, Chiaromonte, Calasso, Cataldo, D'Ippolito, Franco Pasquale, Giorgi La Bella, Magno, Marras, Matarrese, Minasi, Pellegrino, Poerio, Raia, Speciale: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 » (3624).

Il relatore, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 della

legge 15 settembre 1964, n. 756, oltre a vietare la stipula di contratti agrari diversi da quelli regolati dalle leggi vigenti, prescriveva la riconduzione sotto la disciplina del contratto tipo « più analogo », i patti abnormi. Queste disposizioni innovative, che avevano ed hanno lo scopo di una giusta ed uniforme regolamentazione dei rapporti contrattuali agrari, hanno suscitato notevoli controversie per i grossi interessi compromessi. Particolarmente vivaci sono stati i contrasti suscitati per la classificazione delle colonìe miglioratarie e, in special modo, per l'aspetto riguardante il riparto dei prodotti del fondo. L'acuta ed apprezzabile esposizione sulla colonìa miglioratarìa, fatta dal senatore Schietroma dinanzi a questa Commisione nella seduta del 7 dicembre 1967, in sede referente, ha precisato i termini della controversia indicando una soluzione opportuna al fine di dare completa certezza al diritto. Il punto dolente della questione riguarda l'applicabilità o meno dell'articolo 9 a tali rapporti colonici.

I coloni ritengono, fondatamente, che almeno nella stragrande maggioranza dei casi il riparto dei prodotti deve essere regolato dall'articolo 9 della citata legge, mentre i concedenti, in genere, sostengono la validità esclusiva dell'articolo 10. L'appiglio, cui si aggrappano i sostenitori di questa seconda tesi, poggia sulla contestata identificazione del nudo terreno e sulla sua incidenza ai fini della scelta dell'articolo da applicare. Purtroppo la Magistratura ha dato soluzioni discordanti a situazioni analoghe, sicché confusioni e contrasti si sono accentuati creando incertezza giuridica e grave turbamento sociale. Trattandosi, in sostanza, della interpretazione di una legge quale la 756, che si propone di normalizzare e rendere equi e chiari i rapporti contrattuali agrari, è parso opportuno diradare ogni equivoco e fugare ogni incertezza per ridare serenità nelle zone interessate, procedendo all'interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 756, fonte di tante controversie. E questa è la finalità che si propongono sia la proposta di legge dei colleghi Loreti, Truzzi, Abate ed altri n. 4771 sia quella ad iniziativa dei colleghi Monasterio, Avolio, Miceli ed altri, n. 3624, avente l'identico oggetto: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 ». La proposta di legge Loreti ed altri stabilisce, *sic et sempliciter*, l'applicabilità dei primi tre commi dell'articolo 9 della legge 753 alle colonie miglioratarie che non siano più analoghe all'enfiteusi, nel qual caso ricadrebbero sotto la disciplina della legge 25 febbraio 1963, n. 327, troncando così ogni possibile cavillo od ulteriore perplessità. La proposta di legge Monasterio ed altri, inserendosi nelle controversie giudiziarie in atto, intende modificare, più che interpretare, il citato articolo 9, introducendo il criterio secondo il quale permane lo stato di nudo terreno anche quando si realizzi sul fondo l'impianto di colture arboree o arbustive, con o senza la partecipazione economica del concedente, sotto qualsiasi forma, nel caso del rapporto quale che sia il momento in cui questo si è instaurato.

Appare, pertanto, opportuno e urgente porre un punto fermo sulla controversa materia.

Ai fini della discussione, propongo che venga adottato come testo base la proposta di legge n. 4771.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta essendo iniziata in aula una votazione a scrutinio segreto.

(*La seduta, sospesa alle 17,50, riprende alle 18,30*).

Poiché vi sono in corso ancora votazioni a scrutinio segreto in Aula, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO